

**Proponente: 45.B**  
**Proposta: 2020/1307**

**del 23/10/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 934**

**del 23/10/2020**

**AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'**

**Dirigente: ZILIOI Ing. David**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE A LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI REGGIO EMILIA ("RIFUGIO ROCKY") CIG: 7603124867. PERIODO: 01/11/2020 - 31/10/2022. IMPEGNO DI SPESA.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 sono stati approvati il Piano delle Performance 2020-2022, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2020) ed i relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – è stata approvata la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- con il contratto Rep. n. 54376 del 26/04/2018, è stato attribuito al sottoscritto Ing. David Zilioli, fino al 31/12/2019, un incarico a tempo determinato con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- con atto PG. n. 25071 del 31/01/2020, è stata prorogata l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. - contratto Reg. n. 204/2020 - al sottoscritto Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/02/2020 fino al 31/03/2020;
- con atto PG n. 67707 del 30/03/2020, ha fatto seguito una seconda proroga per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - contratto Reg. n. 344/2020 - al sottoscritto Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/04/2020 fino al 30/06/2020;
- con atto P.G. n. 106507 del 29/06/2020, a firma del Sindaco, a seguito di contratto Rep. n. 102902 del 23/06/2020, è stato attribuito al sottoscritto Ing. David Zilioli, un incarico con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., per la responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e, *ad interim*, del Servizio Ambiente, energia, sostenibilità;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 818 del 31/07/2018, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, si è indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei contratti, finalizzata all'affidamento del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture (canili/rifugi) autorizzate, per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2020;
- nella suddetta Determinazione R.U.D. n. 818 del 31/07/2018 è stato inoltre approvato, quale parte integrante e sostanziale, il relativo Capitolato Speciale d'onori e l'Ammini-

strazione si è riservata, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, come specificato all'art. 3, comma 4 del Capitolato Speciale pubblicato;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 988 del 14/09/2018, al fine di completare le procedure per l'affidamento di cui sopra, ancora in corso al 30/09/2018, termine finale dell'affidamento in essere a tale data, è stato prorogato, per un ulteriore mese, dal 01/10/2018 al 31/10/2018, l'affidamento in scadenza;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture autorizzate, per il periodo 01/11/2018 – 31/10/2020, codice CIG 7603124867, a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia, avente sede legale in Via del Casinazzo n. 3 a Reggio Emilia – C.F. 91132980359 – P.IVA 02248360352, per l'importo di € 39.420,0, oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 48.092,4, comprensivi di € 30,0 per contributo A.N.A.C., alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Visti:

- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, che sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- l'art. 2, comma 2, della L. n. 281/1991, ribadito dall'art. 22, comma 1 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, stabiliscono che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di canili o rifugi comunali, non devono essere soppressi;
- l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., che stabilisce che i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., che, recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina, anche al fine di prevenire il randagismo e l'abbandono dei cani;
- l'art. 1, comma 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, che stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- l'art. 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, che stabilisce che i Comuni devono provvedere a "...realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti...";
- l'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, che stabilisce che i Comuni devono istituire servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e

felina, assolvendo, tra l'altro, al compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti;

- l'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti e, al comma 2, stabilisce che i Comuni assicurino il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti mediante apposite strutture.

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, per il ricovero destinato ai cani recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria, la cui capienza massima autorizzata è di n. 111 cani;
- i servizi di ricovero, custodia e cura in attesa di adozione dei cani, nel rispetto della normativa in materia sopra richiamata sino ad oggi sempre garantiti, costituiscono servizi di interesse pubblico, di carattere essenziale, oltre che obbligatori per legge, per i quali l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, la gestione delle strutture di ricovero degli animali di competenza del Comune e delle attività correlate;
- per tali motivi, l'Amministrazione comunale ha nel tempo provveduto a garantire le adeguate cura e custodia presso canili/rifugi autorizzati e dotati dei requisiti di legge di eventuali cani in esubero rispetto alla suddetta capienza massima della struttura di proprietà comunale;
- che, nel periodo 01/01 - 31/12/2019, il numero medio di cani presenti nella struttura comunale è stato di circa 119 cani e nel periodo 01/01 - 31/08/2020 di 110,75 mentre, in quest'ultimo periodo, il numero medio di cani presenti nel "Rifugio Rocky LNDC RE" in seguito al servizio in oggetto è stato di 12,6.

Considerata pertanto la necessità di garantire la continuità e non interrompere la gestione del servizio in oggetto, anche nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Amministrazione.

Dato atto che l'affidamento in essere per il servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture (canili/rifugi) autorizzate è prossimo alla scadenza e prevede espressamente la facoltà di proroga per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, come sopra specificato.

Ritenuto:

- che i risultati dell'appalto in essere siano soddisfacenti, vi sia convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio;
- pertanto di prorogare al suddetto operatore il servizio in oggetto attualmente in essere, al fine di garantire continuità ed efficienza nella gestione, per le motivazioni

sopra descritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Capitolato d'oneri in essere, a partire dal 01/11/2020 e sino al 31/10/2022, per un importo complessivo di € 39.420,0 (IVA esclusa).

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nella persona del Dirigente *ad interim*, del Servizio Ambiente, energia, sostenibilità, Ing. David Zilioli.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. n. 281 del 14/08/1991 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 192;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato d'oneri relativo all'affidamento in essere.

## **DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prorogare l'affidamento del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso il "Rigugio Rocky", di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018 (CIG 7603124867) a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia, avente sede legale in Via del Casinazzo n. 3 a Reggio Emilia – C.F. 91132980359 – P.IVA 02248360352, dal 01/11/2020 al 31/10/2022, per l'importo di € 39.420,0, oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 48.092,4 (IVA inclusa);
- 3) di imputare la spesa complessiva presunta di € 48.092,4 (IVA inclusa) ai relativi Capitoli del Bilancio come segue:
  - quanto ad € 4.007,7 (IVA inclusa) alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999, del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020\_PD\_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
  - quanto ad € 24.046,2 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, al Capitolo che nel PEG 2021 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020\_PD\_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
  - quanto ad € 20.038,5 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2022, al Capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020\_PD\_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;

- 4) di dare atto che il contraente, durante il periodo di proroga, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dall'affidamento in essere e di cui al Capitolato Speciale di gara, allegato A) alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018;
- 5) di disporre l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario del presente atto.

IL DIRIGENTE  
**(Ing. David Zilioli)**